

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 27 Luglio 1977

N. 1 dell'O.d.G.  
N. 171 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali"

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Ins. Giuseppe Conte - Sig. Pasquale Panico  
consiglieri segretari i sigg. Ins. Leonardo Brizio Aprile - Prof. Rocco Galatone  
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio  
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	sì		26) Liuzzi dott. Francesco		sì
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni	sì	
3) Augelli dott. Raffaele	"		28) Monfredi dott. Angelo		sì
4) Baldassarre dott. Gaetano	"		29) Morea prof. Leonardo	sì	
5) Blandolino prof. Antonio		sì	30) Palma avv. Vincenzo	"	
6) Borgia dott. Carlo	sì		31) Panico sig. Pasquale	"	
7) Bortone avv. Giorgio	"		32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Papapietro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele		sì	34) Piacquadio avv. Antonio		sì
10) Ciocia dott. Graziano	sì		35) Piccigallo ins. Benito	sì	
11) Ciuffreda avv. Pasquale	"		36) Princigalli sig. Giacomo	"	
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"		38) Raimondo sig. Cosimo	"	
14) Colasanto dott. Giuseppe	"		39) Rizzo prof. Marcello	"	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	"	
16) Conte ins. Giuseppe	"		LATANZA COSIMO	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		<del>ROMANO COSIMO</del>	"	
18) D'Andrea geom. Nicola	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
20) Fantasia prof. Matteo	"		44) Somma sig. Antonio	"	
21) Fiore dott. Alessandro	"		45) Sorice avv. Vincenzo	"	
22) Fitto dott. Salvatore	"		46) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Galatone prof. Rocco	"		47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
24) Giampaolo ins. Filippo	"		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Leucci sig. Giovanni	"		49) Ventura sig. Antonio	"	
			50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge "Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali".

Dà la parola al relatore, consigliere Aprile che svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si <sup>deve</sup> procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto della discussione generale sulla proposta di legge;

Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

a maggioranza di voti, espressi ed accertati per alzata di mano, con l'astensione del Gruppo M.S.I. (è assente dall'Aula il consigliere Calvario)

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva la legge regionale "Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Anrile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

CAPO I

ISTITUZIONE ELENCO PREZZI

Art. 1

Al fine di razionalizzare la materia dei prezzi degli appalti, forniture e lavori relativi a opere pubbliche, è istituito l'elenco regionale dei prezzi.

I progetti di opere pubbliche per le quali vi sia a qualunque titolo competenza regionale devono utilizzare l'elenco regionale dei prezzi.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 2

L'elenco comprende :

- 1) i prezzi elementari della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti;
- 2) i prezzi delle categorie di lavori in uso per la realizzazione di opere pubbliche.

Le voci dell'elenco prezzi, articolate, ove è necessario, in sottovoci, devono indicare in modo chiaro:

- la natura della prestazione;
- i materiali da impiegare;
- gli oneri e magisteri;
- le modalità di quantificazione.

I prezzi sono riferiti ad una data precisata.

Ciascun prezzo è determinato in base ad apposita analisi da allegare al prezzario.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario),

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 3

L'elenco dei prezzi è elaborato dalla Commissione di cui al successivo art. 4, ed approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai LL.PP., sentita la competente Commissione Consiliare, ed aggiornato semestralmente.

L'elenco entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Chiunque può chiedere alla Regione l'inserimento nell'elenco di voci non contemplate nello stesso sulla base di apposite analisi.

Le nuove voci vengono inserite nell'elenco con la procedura di cui sopra.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 4

Per la formazione dell'elenco prezzi di cui allo art. 1 è costituita la Commissione Regionale Prezzi composta da :

- 1) l'assessore regionale ai LL.PP. che la presiede;
- 2) un rappresentante dell'Unione delle Province Italiane;
- 3) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- 4) tre rappresentanti dell'ANCE regionale;
- 5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
- 6) tre ingegneri: di cui uno con specializzazione in ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile trasporti; uno in ingegneria industriale, da scegliere sulla base di terne designate da ciascun ordine provinciale;
- 7) un architetto da scegliere sulla base di terne designate dagli ordini degli architetti della Regione;
- 8) un geologo da scegliere sulla base di una terna designata dall'ordine professionale regionale;
- 9) cinque esperti designati dalle Camere di Commercio in ragione di uno per ogni provincia;
- 10) cinque funzionari regionali competenti in materia di prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell'assessorato ai LL.PP., uno dell'assessorato all'Industria, u no dell'assessorato all'Agricoltura.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale.  
L'assessore ai LL.PP. può delegare un altro consigliere regionale a presiedere la Commissione.

La Commissione si avvale di un ufficio di segreteria comprendente un adeguato contingente di personale del ruolo regionale, coordinato da un funzionario che assolve anche il compito di segretario della Commissione.

L'ufficio di segreteria provvede a:

- raccogliere dati relativi ai prezzi e costi dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- raccogliere i dati sulla evoluzione tecnologica nel campo delle costruzioni;
- elaborare i dati raccolti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei prezzi;
- curare la pubblicazione dell'elenco e dei relativi aggiornamenti.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI.  
E' assente dall'Aula Calvario).

**Art. 5**

La Commissione di cui al precedente articolo determina semestralmente le variazioni mensili in valore assoluto di tutti i prezzi compresi nell'elenco approvato.

Contestualmente determina il numero indice mensile di ciascun prezzo, fatto uguale a 100 il valore di prima quotazione.

Le variazioni dei prezzi ed i relativi indici sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai LL.PP.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI.  
E' assente dall'Aula Calvario).

**Art. 6**

Nei casi di progetti che utilizzano i prezzi dello elenco di cui al precedente art. 1, il compenso per revisione prezzi si determina per somma algebrica dei compensi

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

mensili dovuti per ogni categoria di lavoro.

Detti compensi mensili elementari si determinano in base alla seguente formula :

$$Cr = I \frac{P_2 - P_1}{P_1}$$

dove :

Cr = compenso revisionale mensile;

I = importo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese di esecuzione;

P<sub>1</sub> = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese dell'appalto;

P<sub>2</sub> = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferita al mese di esecuzione.

In pendenza della approvazione degli indici mensili di cui all'art. 5 da parte della Commissione competente, il compenso revisionale può essere determinato, in via provvisoria, utilizzando per ciascuna categoria di lavoro il corrispondente ultimo indice noto.

Il compenso revisionale è soggetto al ribasso o aumento d'asta ed alla successiva detrazione del 5% per alea contrattuale.

La revisione dei prezzi deve essere chiesta dallo appaltatore prima dell'emissione del certificato di collaudo.

Il direttore dei lavori è tenuto a promuovere, sotto sua personale responsabilità, la revisione dei prezzi in diminuzione, quando ne ricorrano le condizioni nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Gli elaborati per compensi revisionali in acconto non sono soggetti ai preventivi pareri di organi consultivi nè ad approvazioni da parte degli organi regionali.

Gli elaborati revisionali definitivi, per le opere assistite da contributo della Regione, sono approvati dal Presidente della Giunta regionale previo parere dell'ufficio del Genio Civile competente.

Gli acconti in corso d'opera, per compensi revisionali, possono essere pagati fino all'80% dell'importo revisionale maturato.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Il compenso revisionale si determina in base allo effettivo sviluppo temporale e quantitativo dei lavori, tenuto conto della data di effettiva consegna dei lavori, delle sospensioni regolarmente ordinate, delle proroghe regolarmente concesse.

In ogni caso il compenso revisionale definitivo non potrà essere maggiore di quello teorico ottenuto considerando lineare e progressivo lo sviluppo dell'intera prestazione.

Per la concessione di contributi regionali sulle spese per compensi revisionali trovano applicazione le norme di cui all'art. 11 della L.R. 23.6.1976, n. 16.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 7

Per le opere pubbliche la cui gara di appalto sia indetta dopo l'approvazione delle quote di incidenza e delle squadre tipo di cui al successivo art. 8, e prima della entrata in vigore dell'elenco prezzi di cui al precedente art. 1, la revisione dei prezzi contrattuali si effettua in base alle norme di cui alla legge 21.6.1964, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto non in contrasto con la presente legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 8

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'asses

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

sore ai LL.PP., sentita la competente Commissione Con-  
siliare, determina le categorie tipiche di opere pub-  
bliche e fissa per ciascuna di esse le quote percentua-  
li di incidenza sul costo complessivo dell'opera, dei  
materiali, dei noli e dei trasporti, nonchè la composi-  
zione delle squadre tipo.

Nella determinazione di quanto sopra si potrà pre-  
scindere dai limiti posti dall'art. 4 della legge 27 feb-  
braio 1968, n. 93.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI.  
E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 9

La Commissione di cui al precedente art. 4 deter-  
mina le variazioni mensili dei costi della mano d'ope-  
ra, dei materiali, dei noli e dei trasporti e individua,  
per ciascuna categoria tipica di opere, l'indice mensi-  
le riferito al valore iniziale, fatto uguale a 100, del  
la stessa categoria di opere, valutato alla data di en-  
trata in vigore della presente legge.

Nel caso che, per uno stesso periodo, nell'ambito  
del territorio regionale si riscontrino variazioni diver-  
se dei costi elementari della mano d'opera, dei materia-  
li, dei noli e dei trasporti, la Commissione procederà  
a determinare gli indici di variazione delle stesse ca-  
tegorie tipiche di lavoro, riferito alle diverse zone  
del territorio, definendo i limiti territoriali di appli-  
cazione dei singoli indici.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI.  
E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 10

Le norme di cui al precedente articolo 6 si appli-  
cano anche alle opere di cui all'art. 7 della presente  
legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI.  
E' assente dall'Aula Calvario).



Art. 11

Per le opere pubbliche non disciplinate nei precedenti articoli, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, le norme della vigente legislazione in materia.

Le Commissioni provinciali per la determinazione delle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti sono sostituite dalla Commissione regionale istituita con l'art. 4 della presente legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 12

Nei casi in cui all'impresa venga corrisposta, da parte della stazione appaltante, in base alle vigenti disposizioni in materia, anticipazione in denaro sul prezzo d'appalto nella determinazione del compenso revisionale, si prescinde dalle variazioni del costo dei materiali.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 13

L'assessore ai LL.PP., se delegato, esercita le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla presente legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

Art. 14

Sono abrogate tutte le norme regionali che riguardano la revisione dei prezzi.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del MSI. E' assente dall'Aula Calvario).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone